



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

COPIA

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 16 del 18/05/2023

Oggetto: Riconoscimento Debito fuori Bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del TUEL n. 267/00 – Sentenza n. 4303/2022

L'anno Duemilaventit' tre il giorno Diciotto del mese di Maggio alle ore 15.18 nella Casa Municipale a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa Maria Murano in data 10/05/2023 prot. n. 3689 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Dott.ssa Maria Murano – Cons.Comunale

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Sigg.

		Presenti	Assenti
1	Pasquale FREDA	X	
2	Antonella TRIMARCO	X	
3	Gregorio GRIFFO	X	
4	Massimo CARBONE	X	
5	Antonio VOLPE	X	
6	Anna FERRARA	X	
7	Maria MURANO	X	
8	Nadia ROBERTAZZI	X	
9	Angela BASTARDO	X	
10	Francesco FERNICOLA	X	
11	Pasquale GALLUCCI	X	
12	Maria TRIMARCO	X	
13	Annunziata DEL CORVO	X	
Totale		13	0

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 13

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Margherita Torraca

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

La seduta è pubblica.

Relaziona sull'argomento il Segretario Comunale illustrando la questione e la documentazione posta a corredo del riconoscimento del debito fuori bilancio.

Interviene il Consigliere Gallucci chiedendo di monitorare in maniera costante le eventuali criticità che possono portare al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Interviene il Consigliere M. Trimarco dichiarando di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi con la persona verso la quale è stato riconosciuto il debito. Afferma che, essendoci la copertura finanziaria dell'importo oggetto di sentenza, non è necessario riconoscerne il debito fuori bilancio almeno sulla sorta capitale.

Risponde il Segretario Comunale che, a norma dei vigenti principi contabili, pur essendo presente lo stanziamento di spesa, è necessario porre in essere la procedura consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sentenza n.4303/2022 emessa dal Tribunale di Salerno – prima sezione Civile- notificata all'Ente in data 15.12.2022 prot.n. 9312, con la quale il Comune di Buccino, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Cristina Calella, veniva condannato alla somma di €. 11.837,34 oltre interessi e rivalutazione dal 03.05.2010 in favore del Sig. T.S. ed al pagamento delle spese di lite liquidate in €.4835,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;

RICHIAMATO l'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, che prevede che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2 del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

1. della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
2. della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
3. della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

CHE la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

DATO ATTO che la giurisprudenza del Giudice Contabile è andata nel tempo consolidando i seguenti orientamenti in materia:

dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. I, 16.06.2000, n. 8223);

VISTA nello specifico, da ultimo, la deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti Sezione delle autonomie - del 07/10/2019 "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma I, lett. a), del TUEL" con la quale:

1. da un lato la Corte enuncia il seguente principio di diritto al quale dovranno conformarsi tutte le sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art.6, comma 4, del DL IO ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.213: "Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento";
2. dall'altro lato, la Corte, sebbene elaborato nella vigenza del sistema di contabilità ante armonizzazione, conferma di ritenere ancora attuale il consolidato orientamento relativamente ai seguenti aspetti: carattere non costitutivo della obbligazione della delibera consiliare di riconoscimento del debito; riconoscimento privo di discrezionalità in ragione del titolo giudiziario da cui trae origine; riconoscimento che assolve solo alla finalità di ricondurre all'interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è comunque maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese provvedendo quindi al mantenimento degli equilibri di bilancio.

CONSIDERATO, pertanto, che:

- la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- il provvedimento di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma I, lett. a) del D.lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

ATTESO, quindi, che, conclusivamente, si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000, per un importo complessivo di € 31.018,77;

CHE il procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio deve essere posto in essere ai sensi [dell'articolo 191, comma 3, del TUEL](#) entro i termini puntualmente previsti da tale norma;

DATO ATTO che la copertura della spesa per il debito fuori bilancio, come innanzi determinato, è assicurata a valersi sui Fondi ex legge 219/81 e ss.mm.ii.;

VISTO il parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO il parere reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL, in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione dell'Ente prot. n. 2504 del 29.03.2023, reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett.a) del TUEL, D.lgs. n. 267/2000;

VISTI lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.▪,

CON Voti Favorevoli n.11 – Voti Contrari n. 2 (Consiglieri M. Trimarco e Del Corvo) espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. **DI RICONOSCERE**, per le motivazioni in premessa, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di 23.746,42:
2. **DI FINANZIARE** il debito fuori bilancio di cui al punto precedente a valersi sui Fondi ex legge 219/81 e ss.mm.ii.;
3. **DI DEMANDARE** al Responsabile Finanziario la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione, nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non altera l'equilibrio di bilancio ai sensi della vigente normativa contabile;
5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, unitamente alla relativa documentazione, alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;
6. **DI RENDERE**, con voti favorevoli n.11 – Voti Contrari n. 2 (Consiglieri M. Trimarco e Del Corvo) il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI BUCCINO
PROVINCIA DI SALERNO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 07/2023 Data 04.04.2023	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: <i>RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000.</i>
---------------------------------------	---

L'anno 2023 il giorno 04 del mese di aprile, l'organo di revisione economico-finanziaria è chiamato per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale a oggetto: *RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000*

RICHIAMATO l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del D. Lgs. n. 267/00, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni.

VISTA la sentenza n.4303/2022 emessa dal Tribunale di Salerno – prima sezione Civile- notificata all'Ente in data 15.12.2022 prot.n. 9312, con la quale il Comune di Buccino, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Cristina Calella, veniva condannato alla somma di €. 11.837,34 oltre interessi e rivalutazione dal 03.05.2010 in favore del Sig. T.S. ed al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 4.835,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, **per un importo complessivo di € 23.746,42;**

RICHIAMATO l'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, che prevede che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2 del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive

Acquisita la Relazione Istruttoria redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica del 28.03.2023, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, esplicitiva delle motivazioni che hanno portato al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui all'oggetto;

CONSIDERATO, che:

- la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- -nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- -il provvedimento di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i



presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

ATTESO, quindi, che, conclusivamente, si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

PRESO ATTO che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che, "in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023";

CHE il procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio deve essere posto in essere ai sensi dell'articolo 191, comma 3, del TUEL entro i termini puntualmente previsti da tale norma;

CONSIDERATO che con deliberazione n.18/2016/PAR la Corte dei Conti sezione Controllo della Regione Sicilia, ha espressamente previsto che "...Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Pertanto, risolta legislativamente in senso favorevole all'ammissibilità di disporre pagamenti per "le obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi" durante l'esercizio provvisorio, ne deriva la possibilità che - per tali specifici atti - tale evenienza avvenga anche tramite l'adozione del necessario provvedimento formale di riconoscimento del debito. Per le sentenze esecutive, di cui alla lett. a) dell'art 194 del TUEL, (relativo al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio), si ritiene sia, dunque, ammissibile in corso di esercizio provvisorio.";

DATO ATTO che la copertura della spesa per il debito fuori bilancio, come innanzi determinato, è assicurata a valersi sui Fondi ex legge 219/81 e ss.mm.ii.;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto

Letto, approvato e sottoscritto

Buccino, 04.04.2023



Consigliere Unico dei Conti
Dott. Domenico Ascierio

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Murano

F.to come originale

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Margherita Torraca

F.to come originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata:

Affissa all'Albo Pretorio il 26 MAG. 2023 registrata al n. _____ per prescritta

Pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza il 10 GIU. 2023

Buccino li, 26 MAG. 2023

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Gaetana Natale

F.to Dott.ssa Margherita Torraca

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini

Buccino li, 26 MAG. 2023

Buccino, 26 MAG. 2023

Per copia conforme all'originale

Il Segretario Generale

Dott.ssa Margherita Torraca

